

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Salussola, assentita all'Azienda Agricola Il Tiglio di LAVARINO Rita con D.D. n. 1.558 del 30.11.2020. PRAT. SALUSSOLA9.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.558 del 30.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Azienda Agricola "Il Tiglio" di Lavarino Rita (omissis) con sede legale in Via Dante Alighieri 12 - Fraz. Vigellio - 13885 - Salussola, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i, sottoscritto il 05.08.2020 dalla Sig.ra Lavarino Rita (omissis) legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale Salussola9 e avente C.U.R. BI 10572;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 1,0 l/s - una portata media di circa l/s 0,003 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 102, tramite un pozzo ubicato nel comune di Salussola e distinto al fg. 6 mapp. 177;

all'art. 2: l'uso Agricolo;

all'art. 10: che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.105 di Rep. del 05 agosto 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si

verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Salussola. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato